

IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO- 30 LUGLIO 2015 ORE 06:00

Accordo FATCA Italia-USA: prima comunicazione entro il 31 agosto

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo delle disposizioni contenute nell'accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti, firmato il 10 gennaio 2014. L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2015. Secondo quanto contenuto nel provvedimento di attuazione, la comunicazione annuale dei dati è effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferite le informazioni, ad esclusione dell'anno 2014 il cui termine è fissato al 31 agosto 2015.

Il decreto attuativo dell'**accordo FATCA** individua le **modalità di comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, da parte degli operatori finanziari interessati, delle **informazioni** che l'Agenzia stessa trasmetterà all'Amministrazione finanziaria statunitense entro il 30 settembre 2015, in ossequio agli impegni assunti a livello internazionale.

Il **canale telematico** individuato dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei file da parte dei soggetti obbligati è l'infrastruttura informatica S.I.D. (**Sistema di Interscambio Dati**), secondo le modalità indicate nei punti 5 ("Modalità di comunicazione") e 6 ("Predisposizione del file da trasmettere") del provvedimento 25 marzo 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ("Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari").

Il **tracciato record** è contenuto nello schema XSD ed è basato quasi esclusivamente sul tracciato "FATCA XML". Tra i dati da comunicare occorre includere anche il **codice fiscale italiano**, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione. Sono previste apposite **istruzioni per la compilazione** del tracciato record.

Leggi anche:

- ["FATCA pronte le istruzioni per l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate"](#)
- ["Accordo FATCA, in G.U. la legge di ratifica"](#)
- ["Accordo FATCA come comunicare dati alle Entrate"](#)
- ["L'accordo FATCA è legge"](#)

La **comunicazione relativa all'anno 2014** riguarda esclusivamente le informazioni indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto attuativo.

La **comunicazione concernente l'anno 2015** riguarda le informazioni descritte nelle lettere da a) a e), ad eccezione dei corrispettivi totali lordi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), n. 2).

In relazione al **2016** e agli **anni successivi**, la comunicazione riguarda **tutte le informazioni** descritte nelle lettere da a) a e) del comma 1 dell'art. 5.

Lo scambio di informazioni secondo l'accordo FATCA Italia-USA

L'accordo FATCA Italia-Stati Uniti, sottoscritto in data 10 gennaio 2014, ha l'obiettivo di assicurare la **tax compliance transfrontaliera** e di rendere effettiva la trasparenza nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, riducendo, al contempo, i costi di

compliance per gli istituti finanziari. A tal fine, prevede lo scambio di informazioni automatico in materia fiscale, da applicarsi su base di reciprocità.

La procedura per lo scambio di informazioni riguarda i **conti detenuti negli Stati Uniti** da parte di soggetti residenti in Italia e quelli **detenuti in Italia** da soggetti residenti negli Stati Uniti.

In particolare, sono oggetto di scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, gli elementi indicati di seguito (cfr. l'art. 2 dell'accordo FATCA):

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro "appropriate reporting period".

Tra i principali benefici dell'accordo FATCA, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, assumono particolare rilevanza:

- l'esenzione dalla ritenuta del 30% (prevista dalla disciplina statunitense FATCA) sui pagamenti di fonte statunitense;
- la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati;
- la generale semplificazione degli oneri di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, i quali sono tenuti a relazionarsi esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria nazionale e non con quella statunitense.

L'accordo FATCA sottoscritto da Italia e Stati Uniti si basa sulle disposizioni contenute nel modello di accordo fiscale internazionale FATCA (negoziato tra gli Stati Uniti e cinque Paesi dell'Unione europea), volto a regolare le procedure per lo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti.

Quest'ultimo prevede che gli Stati Uniti e ciascuno dei cd. partner FATCA assumano i seguenti obblighi:

- adottare la normativa di attuazione necessaria ai fini di richiedere agli istituti finanziari situati sul proprio territorio di acquisire e comunicare alle autorità dei partner FATCA le informazioni disciplinate dall'accordo medesimo;
- autorizzare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA ad applicare tutte le misure necessarie in vista dell'identificazione dei conti statunitensi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria statunitense, in via automatica, le informazioni ricevute da parte degli istituti finanziari.

Viene meno l'obbligo, per ogni istituto finanziario estero stabilito all'interno della giurisdizione di un partner FATCA, di concludere un accordo generale direttamente con l'Internal Revenue Service, a patto che l'istituto finanziario stesso abbia provveduto a registrarsi presso l'Internal Revenue Service medesima o sia escluso dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'accordo specifico o delle indicazioni fornite da quest'ultima autorità.

Le informazioni oggetto di comunicazione

Le istituzioni finanziarie italiane, in virtù degli obblighi di scambio di informazioni assunti convenzionalmente, sono tenute a comunicare all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- a) in relazione ad **ogni conto statunitense** oggetto di comunicazione:

1) il nome o la denominazione, l'indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense titolare del conto. Nel caso di conto intrattenuto da una entità non finanziaria estera passiva ("Passive NFFE") che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, risulta controllata da una o più persone statunitensi, la denominazione, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense dell'entità, nonché il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense delle persone statunitensi che la controllano;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo rilasciato e pubblicato in apposita lista dell'IRS ("GIIN") della istituzione finanziaria;

4) il saldo o il valore del conto alla fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;

b) nel caso di un **conto di custodia statunitense** oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e

2) i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l'istituzione finanziaria ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un **conto di deposito statunitense** oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di **qualsiasi conto statunitense** oggetto di comunicazione, **diverso** da quelli di cui alle lettere b) o c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l'istituzione finanziaria agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Le istituzioni finanziarie determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.